

Comune di Gaggi



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

TITOLO PRIMO – REGISTRO

Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni

Art. 2 – Iscrizione

Art. 3 – Rinnovo

Art. 4 – Cancellazione

Art. 5 - Pubblicità del registro

TITOLO SECONDO - PARTECIPAZIONE

Art. 6 - Istanze, petizioni e [proposte](#)

[Art. 7 – Diritti delle Associazioni](#)

Art. 8 – Consulta e Associazioni

TITOLO TERZO - NORME FINALI

[Art. 9 – Entrata in vigore](#)

TITOLO I REGISTRO

Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale, il rapporto tra il Comune e le libere forme associative, al fine di promuovere la valorizzazione delle associazioni senza fini di lucro, ed al fine di coinvolgere le associazioni nelle attività anche di carattere istituzionale che il Comune porta avanti in favore della comunità e per lo sviluppo economico, sociale e culturale.
2. A tal fine il Comune adotta il "*Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro comunale delle associazioni*" in modo da creare opportunità di collaborazione tra il Comune e le associazioni per le attività che possono essere svolte o di iniziative di queste ultime o su indirizzo dell'Ente.
3. E' istituito, pertanto, il Registro delle Associazioni, senza fini di lucro, operanti nell'ambito del territorio comunale.
4. Nel Registro possono iscriversi:
 - a) le Organizzazioni di volontariato;
 - b) le Associazioni di promozione culturale e sociale;
 - c) le Associazioni sportive dilettantistiche;
 - d) le Associazioni di Categoria (Imprenditori, Commercianti).
5. Non possono essere iscritti:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali;
 - c) gli ordini professionali.
6. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni o aree tematiche:
 - a) Culturale: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico-artistico;
 - b) Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale;
 - c) Istruzione e formazione;
 - d) Socio-sanitaria: assistenza sociale e sanità;
 - e) Ricreativa e sportiva: promozione del tempo libero, sport e turismo;
 - f) Sviluppo economico: promozione e valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali.
7. Ogni associazione può iscriversi in una delle aree tematiche sopra indicate. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.
8. Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee, ai forum, eccetera, delle altre sezioni o aree tematiche solo come uditori.

Art. 2 Iscrizione

1. Nel Registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;

- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto, regolarmente registrati, che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro;
 - avere sede legale in Gaggi oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - svolgere, da almeno 24 (ventiquattro) mesi, attività sul territorio comunale.
2. L'iscrizione va richiesta all'Ente, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.
 3. Ogni associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
 4. La richiesta d'iscrizione redatta su carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve indicare: denominazione, sede legale, oggetto e finalità dell'associazione, data di costituzione, data di inizio attività nel territorio comunale, possesso dei requisiti di cui all' art. 2, comma 1, del Regolamento, elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, indicazione della sezione del Registro cui si chiede di essere iscritto.
 5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno e sull'attività prevalente per la quale si richiede l'iscrizione al Registro comunale;
 - c) copia dell'ultimo bilancio approvato.
 6. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.
 7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - giurisdizionale, nei termini della legge, al T.A.R.
 - straordinario al Presidente della Regione.
 8. L'Iscrizione nel Registro delle Associazioni del Comune di Gaggi è disposta con determinazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti.
 9. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta .

Art. 3 **Rinnovo**

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al Registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. L'Ufficio comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.

4. Il Responsabile della tenuta del Registro provvede d'ufficio, con cadenza triennale, alla revisione periodica del Registro, ai fini della verifica generale dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per l'iscrizione.

Art. 4 Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) d'ufficio in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.2;
 - c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.3.
2. L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento di cancellazione all'associazione entro 30 giorni.
3. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione al Registro, trascorsi sei mesi dalla data di cancellazione.

Art. 5 Pubblicità del Registro

1. Il Registro è pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il Registro comunale può essere consultato presso l'Area Amministrativa e sul sito internet istituzionale del Comune di Gaggi.

TITOLO II PARTECIPAZIONE

Art. 6 Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni associazione iscritta nel Registro può rivolgere all'Ufficio istanze, petizioni e proposte conformemente a quanto previsto dagli artt. 70 e 71 dello Statuto Comunale.

Art. 7 Diritti delle Associazioni

1. Alle associazioni iscritte nel Registro comunale è garantito, con priorità rispetto ad altre associazioni;
 - l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità delle stesse;
 - la concessione di eventuali contributi e sovvenzioni, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento vigente in materia e nel limite delle disponibilità finanziarie del Comune;
 - il patrocinio del Comune, per le iniziative che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ente;
 - la stipula di convenzioni, volte alla realizzazione di iniziative e/o interventi in materie rientranti tra le finalità statutarie dell'associazione ed al contempo tra le finalità istituzionali del Comune .

Art. 8
Consulta delle Associazioni

1. Il Comune può istituire una Consulta Comunale delle Associazioni, all'interno della quale le associazioni iscritte al Registro esercitano un ruolo propositivo in ordine a programmazione di attività sul territorio e problematiche di interesse locale.
2. Alla Consulta potrà partecipare il rappresentante legale di ciascuna associazione (o suo delegato) ed almeno un membro dell'Amministrazione comunale, individuato dal Sindaco.
3. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
4. Le decisioni della Consulta hanno funzione consultiva e propositiva e non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione all'Albo on-line, successivamente alla data di esecutività della delibera di approvazione.